



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (L-37)

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ.....	4
ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	5
ART. 10 TIROCINIO CURRICULARE	5
ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE.....	6

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

A. CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO

Per essere ammessi al corso di laurea in Sviluppo e Cooperazione Internazionale - SVIC occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- aver sostenuto il TOLC – E in lingua italiana, organizzato e gestito dal CISIA
- capacità di comprensione della lingua italiana e delle
- essenziali competenze logico-matematiche.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso, devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno e non potranno sostenere esami degli anni successivi.

B. MODALITÀ DI AMMISSIONE

Numero programmato

Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante: prova scritta: TOLC-E in lingua italiana. Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Le modalità di svolgimento della prova di verifica sono definite dal Consiglio di Corso di studio e rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Nel bando di ammissione al corso può essere definita una votazione minima nella prova di ammissione, che ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso. Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste in:

- attività supplementari denominate Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con:

- per l'OFA relativo alle competenze logico matematiche: il superamento dell'apposita prova di verifica consistente nel superamento della relativa prova predisposta dal corso di laurea che si svolgerà nel / nei giorni fissati dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo
- per l'OFA in italiano: il superamento dell'apposita prova di verifica consistente nel superamento della relativa prova predisposta dal corso di laurea che si svolgerà nel / nei giorni fissati dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Il Consiglio di corso di studio può valutare il percorso formativo compiuto dagli studenti, che si iscrivono a seguito di:

- rinuncia,
- decadenza,
- presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti,
- possesso di un titolo accademico italiano o estero o di sostenimento di attività formative in Università estere,
- passaggio da altro corso di studio dell'Università di Bologna,
- trasferimento da altro Ateneo,

ai fini di considerare assolta la verifica delle conoscenze, in base ai seguenti criteri:

prova scritta: TOLC – E in lingua italiana

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative che il corso di Studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo, delle quali viene riconosciuta automaticamente la coerenza con il progetto formativo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 10 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio, a richiesta dello studente, prevede la possibilità, secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità e in conformità alle norme dell'Unione Europea, di svolgere un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale/ tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 3 mesi per i corsi di primo ciclo, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;

- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

A. CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel corso di studio stesso.

B. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

La modalità di redazione, gli obiettivi di apprendimento, i criteri per la valutazione della prova finale e le regole per l'attribuzione del voto sono rese note tramite Portale di Ateneo. La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.